

Allegato A) alla deliberazione n. **453** del **13 SETTEMBRE 2011**

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO PRATICO DA PARTE DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA ADLERIANA DI PSICOTERAPIA DELL'ISTITUTO ALFRED ADLER DI MILANO PRESSO L'AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO AI SENSI DELL'ART. 35 L. 56/89.

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale VCO – Via Mazzini n. 117, Omegna (VB) - C.F 00634880033, rappresentata dal Legale Rappresentante – Commissario - Dott. Corrado Cattrini

E

la Scuola Adleriana di Psicoterapia dell'Istituto Alfred Adler di Milano - Sede didattica: c/o UNITRE, Via San Calocero n. 16, 20123 Milano - Sede legale: c/o STUDIO MANCINI, Via Giotto n. 3, 20145 Milano - Codice Fiscale: 97108060159, nella persona del suo Rappresentante Legale Dott. Pier Luigi Pagani


PREMESSO CHE

- il Ministero dell' Università e della Ricerca Scientifica ha riconosciuto la Scuola Adleriana di Psicoterapia con Decreto Ministeriale del 16/11/2000, pubblicato sulla G.U. in data 22/12/2000, idonea a istituire corsi di specializzazione in psicoterapia;
- le Scuole di Psicoterapia riconosciute sono equiparate alle Scuole di Specializzazione Universitarie (ex art. 3 Legge n.56 del 18.2.1989) e che gli specializzandi in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio clinico quadriennale presso Istituzioni pubbliche o soggette a pubblica vigilanza

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

L'Azienda Sanitaria Locale VCO promuove all'interno dei propri presidi nei quali operino psicoterapeuti, l'espletamento dell'attività di tirocinio clinico quadriennale per almeno 180 ore annue a studenti della Scuola Adleriana di Psicoterapia nel numero e nei periodi che saranno concordati tra il Responsabile dell'Azienda Sanitaria Locale VCO e la Direzione della Scuola.



ART. 2

I tirocini si svolgono nel quadro delle modalità di gestione dei casi e dei presidi nei quali gli allievi vengono inseriti.

L'Azienda Sanitaria Locale VCO indicherà per ciascun tirocinante un tutor psicoterapeuta al quale lo studente è tenuto a riferire per gli aspetti organizzativi e clinici della sua attività e frequenza nel presidio nonché per l'attestazione delle presenze.

Ogni anno la Scuola Adleriana di Psicoterapia e l'Azienda Sanitaria Locale VCO, tramite i propri responsabili e tutors, provvedono a programmare e valutare i tirocini degli studenti.

ART. 3

La Scuola Adleriana di Psicoterapia si impegna a garantire una adeguata supervisione ai tirocini.

ART. 4

Gli allievi ammessi ai tirocini sono tenuti a rispettare il segreto professionale e mantenere un comportamento deontologicamente corretto con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti, nonché a rispettare quanto disposto dalla L. 675/96.

ART. 5

La Scuola Adleriana di Psicoterapia assicura che nell'espletamento dell'attività di tirocinio gli allievi saranno coperti da assicurazione contro gli infortuni e i rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi, stipulata dalla scuola stessa.

ART. 6

Le parti danno atto che a norma di legge il tirocinio non potrà comportare, in nessun caso, l'insorgere di alcun rapporto di dipendenza o di lavoro comunque retribuito fra l'allievo e la Azienda Sanitaria Locale VCO .

ART. 7

Nessuna spesa a nessun titolo sarà a carico dell'Ente accettante i tirocini.

ART. 8

La Scuola Adleriana di Psicoterapia si impegna a mettere a disposizione del personale della Azienda Sanitaria Locale VCO che svolge attività psicoterapeutica, posti gratuiti a convegni, seminari di aggiornamento o supervisioni e/o a collaborare ad attività di ricerca di comune interesse. L'Azienda Sanitaria Locale VCO ammette i tirocinanti a momenti formativi e informativi di loro interesse organizzati dalla medesima.

ART. 9

La presente convenzione avrà validità quadriennale a decorrere dalla data dell'ultima sottoscrizione, salvo disdetta di una delle parti, da notificarsi con 3 mesi di anticipo dalla scadenza di ogni anno a mezzo raccomandata A.R. ; potrà essere rinnovata alla scadenza quadriennale su

esplicita richiesta di una delle parti e di comune accordo tra le parti stesse con relativo atto formale.

ARTICOLO 10

Le parti danno atto che, considerata la protratta estensione temporale della convenzione, la stessa verrà automaticamente adeguata, con apposito atto formale, alle eventuali modifiche apportate allo specifico protocollo di intesa tra la Regione Piemonte e le Università.
La presente convenzione ha validità quadriennale a partire dalla data della sua sottoscrizione e potrà essere rinnovata mediante nuovo atto formale tre mesi prima della scadenza.

ART. 11

In caso di controversia, le parti eleggono la competenza del Foro di Milano.

Milano,

Omegna,

**Scuola Adleriana di Psicoterapia
dell'Istituto Alfred Adler di Milano
Il Rappresentante Legale
Dott. Pier Luigi Pagani**

**Azienda Sanitaria Locale VCO
Il Commissario
Dott. Corrado Cattrini**